

INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA

Parte 2. CONCETTI BASE

In primo luogo è necessario approfondire meglio quale sia la funzione del diritto d'autore e perché riveste così tanta importanza nella nostra società.

Lo scopo principale delle norme di diritto d'autore è offrire al creatore delle opere dell'ingegno una serie di mezzi "legali" per poter difendere, da un lato il diritto alla paternità dell'opera, ovvero il diritto a essere riconosciuto come autore dell'opera, il diritto a impedire modificazioni o utilizzazioni dell'opera che possano essere di pregiudizio al buon nome, alla reputazione dell'autore, dall'altro garantirgli l'esclusivo utilizzo delle proprie opere e una adeguata remunerazione nel caso di cessione di tale utilizzo ad altri per lo sfruttamento commerciale.

Non spaventatevi, questi concetti ora possono sembrare oscure formule negromantiche, ma mi auguro di trasformarli in concetti chiari e intellegibili nel corso di questo piccolo viaggio nel mondo dei diritti degli autori.

I diritti degli autori o meglio, la protezione accordata dalla legge ai diritti degli autori, è di fondamentale importanza per lo sviluppo non solo economico, ma anche culturale di una Nazione. Da un lato, fornisce agli autori delle regole certe per assicurare una corretta remunerazione per lo sfruttamento economico dell'opera, creando nuove modalità di guadagno; dall'altro, assicura che l'autore possa contare su una fonte autonoma di reddito rendendolo indipendente e in grado di esprimere con la propria creatività senza limitazioni legate al fatto di dover ottenere la propria remunerazione contando sulla "benevolenza" di un altro soggetto.

Pensate al caso che abbiamo precedentemente analizzato quello di Mecenate. Ebbene, come potete facilmente comprendere, sarebbe stato impossibile per un autore "foraggiato" dal nobile romano, esprimere nelle proprie opere concetti non graditi al committente, perché in tal caso non avrebbe più ricevuto il sostegno economico necessario. Invece, un autore i cui diritti economici siano previsti e protetti dalle leggi vigenti, avrà la possibilità di esprimere la propria arte e le proprie idee in modo assai più libero e indipendente, potendo contare su una autonoma fonte di sostentamento (pur con tutti i limiti ancora oggi presenti).

I primi concetti che andremo ora a sviluppare riguardano i due punti principali della tematica del diritto di autore e, cioè, quali sono le opere che sono tutelate dal diritto d'autore e chi è l'autore.

QUALI OPERE SONO TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE?

*UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it*



La legge del 22 aprile 1941 n. 633 e (come abbiamo detto prima) le successive modificazioni, nonché alcuni articoli del Codice Civile (Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali -, Capo I - Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche) contengono le norme che disciplinano i diritti degli autori nel nostro ordinamento.

Gli articoli 1 e due della Legge sul Diritto d'Autore (per comodità d'ora in poi *lda*) ci indicano quali sono i campi di applicazione del diritto d'autore.

L'articolo 1 ci fornisce un primo elenco di carattere generale in merito a quali opere debbano essere protette.

Si tratta di **opere dell'ingegno di carattere creativo** che appartengono

- ! alla letteratura,
- ! alla musica,
- ! alle arti figurative, (pittura, scultura)
- ! all'architettura,
- ! al teatro
- ! alla cinematografia,

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Oltre a queste opere, di tipo più tradizionale, proprio a causa del progresso digitale, sono state aggiunte da successive modificazioni:

- ! i programmi per elaboratore (trattati alla stregua di opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna)
- ! le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

E il successivo articolo 2 entra maggiormente nel dettaglio e offre, a titolo esemplificativo, un elenco di tipologie di opere soggette al diritto d'autore. L'elenco non è "esaustivo". Ciò sta a significare che anche altre tipologie di opere aventi carattere di originalità e creatività potrebbero essere suscettibili di protezione, pur non essendo incluse nell'elenco.

Vale la pena riportare le indicazioni dell'art. 2 per avere una idea della eterogeneità, della diversità delle tipologie di opere protette:

1. le **opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose**, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2. le **opere e le composizioni musicali**, con o senza parole, le opere drammatico/musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3. le **opere coreografiche e pantomimiche**, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4. le **opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative simili, compresa la scenografia**;
5. **i disegni e le opere dell'architettura**;
6. **le opere dell'arte cinematografica**, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7. **le opere fotografiche** e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8. **i programmi per elaboratore**, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9. **le banche di dati** di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10. **Le opere del disegno industriale** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Obiettivo di questa lunga elencazione non è stato quello di farvi cadere in uno stato di narcolessia permanente, ma farvi comprendere quanto sia diversificata la tipologia delle opere che possono essere protette dal diritto d'autore.

Opere che, però, devono possedere il carattere della novità e della originalità per poter assicurare all'autore la possibilità di ottenere adeguata protezione.

Affronteremo più tardi nel dettaglio l'analisi dei requisiti per la proteggibilità delle opere, ma nel frattempo chiediamoci una cosa strettamente legata a questo argomento. Come si fa a diventare autori?

L'AUTORE, CHI È? COME SI FA A DIVENTARLO?

Beh! La risposta è semplice! Potremmo tutti noi definirci senza timore di smentita autori. Chi di noi non ha mai disegnato, redatto un tema, composto magari un'ode o una canzone per una compagna di banco particolarmente avvenente (pensate a quante mirabili opere sono state generate da immani e spesso disperate ...cotte!). Ecco, nel momento stesso in cui il tema, la poesia, il disegno, il brano venivano portati alla luce, noi divenivamo autori e titolari dei diritti a noi spettanti.

E proprio la Ida che stabilisce all'art. 6 che vi riporto: "Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale".

Cosa vuol dire questa frase? Il significato è che affinché l'autore divenga titolare di tutti i propri diritti, non è necessario alcun atto formale (le cosiddette "formalità costitutive" come depositi, dichiarazioni, inserimento i pubblici registri ecc.), ma il diritto sorge nel momento stesso in cui l'opera viene creata.

Ma solo l'averla concepita nella nostra mente, solo l'esistenza di una IDEA non basta. Occorre che la nostra creazione sia comunicata a qualcuno o fissata su un supporto (carta, cd, memoria, computer, cellulare ecc.) In parole povere: avete inviato la vostra poesia all'avvenente vicina della scala B? Avete eseguito la vostra canzone in spiaggia davanti a un gruppo di amici? Avete registrato la vostra sonata su PC? Benissimo! Ecco che siete divenuti autori e titolari della paternità opera. A tal proposito è bene specificare un concetto che verrà di seguito ripreso in modo più approfondito: non è necessaria l'iscrizione alla SIAE per poter essere AUTORI. Basta creare l'opera e "darle una forma al di fuori della nostra mente".

Esistono però dei requisiti, delle caratteristiche della creazione che sono fondamentali affinché l'autore possa rivendicare la paternità dell'opera, dichiarare, cioè, se stesso il creatore. Se la nostra opera, infatti, consistesse in una mera copia di un'opera altrui (pensate alla riproduzione di un disegno di Paperino o di una canzone di Vasco o di un brano di Morricone) non potremmo arrogarci la paternità della stessa. Per poter divenire autori, la nostra opera deve essere dotata di carattere creativo e cioè di originalità e di novità.

Cerchiamo ora di analizzare cosa si intende per creatività

*UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it*



CARATTERE CREATIVO

Il concetto di “opera dell’ingegno di carattere creativo”, così come indicato nell’art. 1 della l. n. 40 del 1989, non deve essere inteso in senso assoluto, ma relativo. Spieghiamoci meglio.

Pensate a quante canzoni sono state scritte in tutto il mondo facendo riferimento a occhi azzurri, bionde trecce, estati che finiscono, guerre, ingiustizie ecc. Se applicassimo un criterio “assolutistico”, alla prima creazione che tratta un determinato tema non potrebbero seguirne altre, in quanto il soggetto trattato sarebbe lo stesso. Ecco che interviene il concetto di creatività come espressione della personalità dell’autore, del suo modo di vedere il mondo, del suo modo di intendere ed esprimere opinioni, sentimenti, idee. In questo modo ogni autore comunicherà il proprio e unico modo vedere e sentire le cose in merito a bionde trecce, estati che finiscono e via così, dando un apporto NUOVO e ORIGINALE e quindi CREATIVO.

Gli studiosi del diritto si sono confrontati spesso sul concetto di originalità. Secondo alcuni dovrebbe essere intesa in senso oggettivo e quindi presentare una notevolissima differenziazione dalle precedenti opere.

Secondo altri dovrebbe essere intesa in senso soggettivo, lasciando intendere che nelle opere possano essere presenti influenze di altri autori che siano parte del patrimonio culturale del creatore senza che questo pregiudichi il carattere di originalità dell’opera (immaginate quale impatto e quale influenza abbiano esercitato ed esercitino sulla creatività di altri autori artisti del calibro dei Beatles, di Springsteen, di Michael Jackson.)

Naturalmente le influenze non devono essere così marcate da rendere indistinguibile la nostra opera da quella dei nostri “eroi” o anche solo da richiamare in modo molto marcato le loro creazioni. In tal caso si rischierebbe una causa per plagio. (cosa che peraltro accade spesso anche tra professionisti).

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
 Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it

